



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Circolare sui compiti delle casse di compensazione nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AVS)

Valida dal 1° ottobre 2007

Stato: 1° gennaio 2013

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

318.108.01 i

9.07

La presente modifica di questa circolare sostituisce la versione in vigore dal 1° ottobre 2007.

I cambiamenti materiali nell'ambito della prassi giudiziaria e amministrativa, in costante evoluzione, hanno reso necessari adeguamenti in diversi capitoli della presente circolare.

Qui di seguito un elenco dei numeri marginali nuovi, modificati o completati:
213

Le future modifiche e aggiunte saranno inserite regolarmente nel testo della circolare e potranno essere consultate in Internet/Intranet.

Indice

1	Indice degli allegati	4
2	Abbreviazioni	5
1	In generale	6
1.1	Basi legali.....	6
1.2	Organi competenti per il regresso AVS.....	6
1.3	Compiti degli organi competenti.....	7
2	Registrazione e comunicazione da parte della CC di casi suscettibili di regresso	8
2.1	Fattispecie suscettibili di regresso	8
2.2	Contemporanei diritti nei confronti della Suva/AM: comunicazione al competente SR	9
2.3	Procedura di regresso propria: foglio complementare R	9
3	Procedura di regresso: cenni generali	10
3.1	Modifiche di prestazioni.....	10
3.2	Gratuità delle informazioni amministrative	10
3.3	Consultazione degli atti	10
3.3.1	Comunicazione di dati senza procura	10
3.3.2	Comunicazione di dati con procura	11
4	Ruolo dei SR	11
4.1	Regressi in comune con la Suva	11
4.1.1	Mandato di regresso e comunicazione delle prestazioni da far valere e del loro importo alla Suva	12
4.1.2	Conclusione della procedura di regresso comune	12
4.2	Procedura di regresso propria	12
4.2.1	Notifica del regresso all'assicuratore di responsabilità civile	12
4.2.2	Esercizio dei diritti di regresso	13
4.2.3	Conclusione della procedura di regresso	13
5	Incasso	13
6	Entrata in vigore e disposizioni transitorie	13
6.1	Entrata in vigore	13
6.2	Disposizioni transitorie	14

1 Indice degli allegati

- 1 Attribuzione delle casse di compensazione ai Servizi regressi
- 2 Schema della procedura
- 3 Foglio complementare R
- 4 Domande alla Suva
- 5 Elenco indirizzi agenzie Suva
- 6 Comunicazione delle prestazioni da far valere
- 7 Notifica del regresso contro terzi responsabili

Gli indirizzi delle casse di compensazione, costantemente aggiornati, sono disponibili all'indirizzo www.regress.admin.ch (d/f), alle rubriche Adressen/Adresses e Formulare/Formulaires.

2 Abbreviazioni

AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
Art.	Articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
C	Circolare
CC	Cassa di compensazione
LAI	Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAVS	Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
N	Numero marginale
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
OPGA	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SR	Servizio regressi
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (<i>Schweizerische Unfallversicherungsanstalt</i> , ex INSAI)
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Premessa

- I La presente circolare definisce *la collaborazione delle CC*, degli SR e dell'UFAS nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili in relazione a prestazioni per superstiti dell'AVS.
- II I compiti degli uffici AI (e delle CC) nell'esercizio del regresso per prestazioni versate dall'AI a persone invalide o per determinate prestazioni versate dall'AVS a beneficiari di rendite di vecchiaia sono oggetto di una circolare specifica¹.

1 In generale

1.1 Basi legali

- 101 Per sinistri successivi al 1° marzo 2003 il regresso dell'AVS è retto dagli *articoli 72 segg. LPGA² e dagli articoli 13 segg. OPGA³*. Per sinistri verificatisi tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 2002 sono applicabili gli articoli 48^{ter} - 48^{sexies} LAVS del diritto previgente, nel frattempo abrogati. Per sinistri avvenuti prima del 1° gennaio 1979 l'AVS non ha alcun diritto di regresso⁴.
- 102 Se, dopo un decesso, l'AVS versa prestazioni a superstiti che vantano anche *diritti di responsabilità civile* nei confronti di terzi, per evitare sovrindennizzi, questi diritti passano all'AVS fino a concorrenza delle prestazioni da essa versate.

1.2 Organi competenti per il regresso AVS

- 103 Le pretese di regresso dell'AVS sono fatte valere dalla Suva, dai SR regionali, competenti per le CC e le casse di compensazione professionali⁵, o dall'UFAS:

– *Suva*

Se al momento dell'infortunio la vittima era assicurata presso la Suva o l'assicurazione militare, la Suva esercita il regresso non solo per le proprie prestazioni, ma anche per quelle dell'AVS.

– *SR*

Se al momento dell'infortunio la vittima non era assicurata né

¹ Circolare sui compiti degli uffici AI nell'esercizio del regresso contro terzi responsabili (C Regresso AI).

² RS 830.1.

³ RS 830.11.

⁴ RS 831.10, disp. trans. 9a revisione AVS lett. e.

⁵ Cfr. allegato 1.

presso la Suva né presso l'AM, ma presso un'altra assicurazione infortuni obbligatoria, o non era coperta da alcuna assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il regresso per le prestazioni AVS è esercitato dal competente SR regionale. I regressi che interessano Francia, Italia, Spagna e Portogallo sono esercitati dal SR della CC svizzera.

– UFAS

In tutti gli altri casi in cui sono coinvolti Paesi esteri, il diritto di regresso per prestazioni AVS è esercitato dall'UFAS.

1.3 Compiti degli organi competenti⁶

104 – CC

Ad ogni richiesta o modifica (v. N. 206) di prestazioni per superstiti, la CC accerta se vi siano elementi per un eventuale regresso⁷ (p. es. infortunio, responsabilità di terzi).

105 – SR

Il SR tratta i casi di regresso trasmessigli dalla CC e dispone se del caso provvedimenti immediati (p. es. l'interruzione della prescrizione).

106 Se i casi di regresso trasmessigli non rientrano nelle sue competenze, trasmette la documentazione (modulo di richiesta, foglio complementare R, documentazione relativa alle prestazioni) all'UFAS.

107 Se necessario i SR, rispettivamente l'UFAS, assegnano alla CC ulteriori compiti.

108 – UFAS

L'UFAS⁸ tratta i casi di regresso con coinvolgimento estero⁹ e ne discute se del caso con assicuratori della responsabilità civile. Registra e amministra i casi concernenti anche la Suva comunicatigli dai SR regionali e quelli trasmessigli in quanto organo competente. Nei casi in comune trasmette alla Suva un elenco delle prestazioni AVS per cui è possibile il regresso e controlla il ricavo del regresso e la sua ripartizione tra Suva e AVS.

⁶ Cfr. allegato 2.

⁷ Per le richieste di prestazioni inoltrate in Svizzera cfr. in particolare il n. 4.5 del modulo „*Richiesta di rendite per superstiti*“, per le richieste inoltrate in uno Stato dell'UE o dell'AELS cfr. i n. 8.2 - 8.4 del modulo E 203.

⁸ Settore Regressi.

⁹ Esclusi i casi di regresso in relazione a Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

109 I processi civili necessari nei casi di regresso dei SR e dell'UFAS sono condotti dall'UFAS.

2 Registrazione e comunicazione da parte della CC di casi suscettibili di regresso

201 La CC competente della trattazione del caso è tenuta a collaborare.

202 Ricevuto il modulo „*Richiesta di rendite per superstiti*“, la CC verifica se vi siano elementi per un eventuale regresso (p. es. infortunio, errore medico, violenza o suicidio). Controlla in particolare se sia stato debitamente risposto alle domande di cui al n. 4.5 („La morte ... è dovuta ad un infortunio?“ e „La morte ... è stata causata da un terzo?“), richiedendo all'occorrenza le informazioni necessarie a colmare eventuali lacune.
Se la richiesta è stata inoltrata in uno Stato *dell'UE o dell'AELS* mediante il modulo E 203 (Istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti), la CC verifica se sia stato debitamente risposto alle domande di cui ai n. 8.2 - 8.4.

203 Se a entrambe le domande del modulo di richiesta (o a tutte le domande del modulo E 203, n. 8.2 – 8.4) è stata data risposta negativa, non sono necessari ulteriori provvedimenti. La CC deve soltanto apporre un'*annotazione di controllo negativa* nell'apposita rubrica.

204 Restano riservati i casi in cui la CC ha appreso da altra fonte che il decesso sarebbe stato cagionato da un infortunio o andrebbe ascritto alla responsabilità di terzi. In questi casi la CC deve procedere secondo il N 205.

205 Se a una delle due domande è stata data risposta affermativa, il caso può essere suscettibile di regresso. La CC appone allora un'*annotazione di controllo positiva* nell'apposita rubrica del modulo di richiesta.

2.1 Fattispecie suscettibili di regresso

206 Possono configurarsi fattispecie suscettibili di regresso non soltanto in caso di prima richiesta di prestazioni per superstiti, ma anche quando un decesso dovuto a infortunio o cagionato da terzi comporta una *modifica* di prestazioni AVS/AI già in corso, p. es. quando:

- alla rendita AI semplice di un assicurato subentra una *rendita AI secondo l'articolo 43 LAI*;
- ad una rendita per orfani semplice subentrano *due rendite per orfani*;
- la rendita per figli dell'AI (causa decesso del genitore non invalido) è integrata da *una rendita per orfani dell'AVS*.

207 Non sono invece suscettibili di regresso i casi in cui in seguito al decesso di un assicurato:

- la *rendita di vecchiaia di una coppia di coniugi* è sostituita da una rendita di vecchiaia semplice;
- l'importo della rendita di vecchiaia semplice di un coniuge (divorziato) è innalzato.

In questi casi la procedura di regresso va sospesa senza ulteriori accertamenti.

208 La CC annota il risultato dei suoi accertamenti (annotazione di controllo negativa o positiva) nell'apposita rubrica del modulo di richiesta) e raccoglie, se del caso rivolgendosi ai superstiti, tutte le informazioni necessarie sulle circostanze eventualmente suscettibili di configurare una fattispecie passibile di regresso („Foglio complementare R“)¹⁰.

2.2 Contemporanei diritti nei confronti della Suva/AM: comunicazione al competente SR

209 La CC accerta in tutti i casi suscettibili di regresso se l'assicurato ha diritto anche a prestazioni della *Suva o dell'AM* oltre a quelle dell'AVS (n. 4.6 del modulo di richiesta).

210 In caso affermativo, entro un mese (termine di prescrizione!) dalla richiesta di prestazioni AVS, la CC invia una *copia del relativo modulo* al competente SR (procedura in caso di regresso in comune con la Suva; cfr. n. 4.1 segg.).

2.3 Procedura di regresso propria: foglio complementare R

211 Se l'evento è assicurato presso *un altro* assicuratore LAINF o se *non vi è alcuna* copertura obbligatoria, il modulo „Foglio complementare R“¹¹ va inoltrato per l'invio ai superstiti o al loro rappresentante legale.

212 La CC comunica tutti i possibili casi di regresso rilevati entro tre mesi (termini di prescrizione) al competente SR mediante invio di

¹⁰ Cfr. allegato 3.

¹¹ Cfr. allegato 3.

una copia del modulo „Foglio complementare R“¹², *debitamente compilato*. Se necessario garantisce la completezza delle risposte richiedendo le informazioni necessarie a colmare eventuali lacune (Procedura di regresso propria; cfr. n. 4.2 segg).

- 213 Gli assicurati che non compilano il Foglio complementare R o lo compilano in maniera incompleta o scorretta violano l'obbligo d'informazione e cooperazione. In questi casi la CC avvia una diffida con termine di riflessione (art. 43 cpv. 3 LPGGA).

3 Procedura di regresso: cenni generali

3.1 Modifiche di prestazioni

- 301 Fintantoché la procedura di regresso non è ancora conclusa, la CC informa il competente SR di ogni modifica delle prestazioni AVS versate all'avente diritto.
- 302 Le modifiche subite dalle prestazioni in seguito ad adeguamenti generali delle rendite sono irrilevanti ai fini del regresso.

3.2 Gratuità delle informazioni amministrative

- 303 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a fornire *gratuitamente* tutte le informazioni necessarie all'esercizio del diritto di regresso.(art. 32 LPGGA).

3.3 Consultazione degli atti

3.3.1 Comunicazione di dati senza procura

- 304 Valgono per principio le disposizioni della „Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF“¹³.
- 305 Nella misura in cui non ostano interessi privati preponderanti, in singoli casi la CC o il SR sono autorizzati, dietro motivata richiesta scritta, a fornire dati, consentire la consultazione degli atti o inviare documenti ai terzi responsabili e ai loro assicuratori, se:
1. l'assicurazione sociale ha *notificato* un'azione di regresso contro terzi responsabili o loro assicuratori, la *notifica delle prestazioni* è già stata comunicata, i dati sono necessari per l'accertamento del diritto e

¹² Cfr. allegato 3.

¹³ Circolare del 1°luglio 2006; <http://jacinthe.zas.admin.ch/intranetAVS/KSSD31810706-2007d.pdf> .

2. la procedura di regresso non è ancora conclusa.

3.3.2 Comunicazione di dati con procura

- 306 Se la notifica delle prestazioni non è ancora stata comunicata, *senza l'accordo dell'assicurato* (procura) non è lecito né comunicare dati né consentire la consultazione degli atti o inviare documenti.
- 307 La CC invia al SR una copia della lettera d'accompagnamento allegata ai dati comunicati.

4 Ruolo dei SR

4.1 Regressi in comune con la Suva

- 401 Nei casi in cui, oltre alle prestazioni AVS, sono richieste anche prestazioni della Suva o dell'AM, il competente SR comunica alla competente agenzia Suva il regresso intentato per l'AVS e la incarica di assumerlo¹⁴.
- 402 Se la Suva accetta l'incarico, il competente SR *notifica* all'assicuratore di responsabilità civile *il regresso* per le prestazioni AVS fondandosi sulla notifica della Suva¹⁵. L'originale è inviato per raccomandata all'assicuratore di responsabilità civile, i superstiti o i loro rappresentanti e la Suva ne ricevono copia.
- 403 Se la Suva non assume il regresso, perché
- non versa prestazioni per le quali potrebbe esercitarlo o
 - al momento della notifica della CC ha già concluso la procedura per prestazioni proprie o dell'AM,
- i diritti di regresso dell'AVS sono esercitati nella procedura per *regressi propri* (n. 4.2). In questo caso, eccezionalmente, è il SR che richiede il *Foglio complementare R* conformemente ai N 211 segg.
- 404 Il competente SR sospende la procedura di regresso per prestazioni AVS se la Suva non ha esercitato il diritto di regresso per l'AINF o l'AM per uno dei seguenti motivi:
- non è dato un terzo responsabile (non si configura alcuna fattispecie di responsabilità civile);
 - il terzo responsabile è ignoto;
 - il regresso non è consentito dalla situazione di fatto e di diritto;

¹⁴ Cfr. allegati 4+5.

¹⁵ Cfr. allegato 7.

- si è in presenza di un privilegio di regresso ai sensi dell'articolo Art. 75 LPGA¹⁶.

4.1.1 Mandato di regresso e comunicazione delle prestazioni da far valere e del loro importo alla Suva¹⁷

- 405 Se la Suva è disposta a esercitare il regresso per l'AVS, il competente SR chiede all'UFAS¹⁸ di definire le prestazioni da far valere e il loro importo. Alla richiesta il SR allega in primo luogo le decisioni di rendita.
- 406 Unitamente alla risposta l'UFAS trasmette al competente SR il calcolo del valore capitalizzato delle prestazioni da far valere.
- 407 Il competente SR incarica quindi la Suva di esercitare i diritti di regresso dell'AVS nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile per il valore indicato, allegando una distinta delle prestazioni e i relativi calcoli dell'UFAS.

4.1.2 Conclusione della procedura di regresso comune

- 408 Se la Suva rinuncia ad esercitare i propri diritti di regresso *prima* che le sia stato conferito l'incarico di esercitarne anche altri, il competente SR sospende la procedura di regresso senza ulteriori provvedimenti.
- 409 Se la Suva comunica la conclusione della procedura di regresso (p. es. versando le prestazioni o per rinuncia), *dopo* aver accettato di esercitare il regresso anche per l'AVS, il competente SR, richiesto il parere dell'UFAS, sospende la procedura o la continua in proprio (n. 4.2 segg.).

4.2 Procedura di regresso propria

- 410 Se oltre ai diritti per prestazioni dell'AVS, non ve ne sono per prestazioni della Suva o dell'AM, il diritto di regresso dell'AVS è esercitato in proprio dal competente SR, rispettivamente dall'UFAS.

4.2.1 Notifica del regresso all'assicuratore di responsabilità civile¹⁹

¹⁶ Per i casi verificatisi prima dell'1.1.2003 è applicabile l'art. 44 LAINF.

¹⁷ Cfr. allegato 6.

¹⁸ Settore Regressi.

¹⁹ Cfr. allegato 7.

411 Il competente SR o l'UFAS notificano all'assicuratore di responsabilità civile interessato l'azione di regresso entro un anno dal ricevimento della richiesta di prestazioni da parte della CC. L'originale è inviato per raccomandata all'assicuratore di responsabilità civile, i superstiti o i loro rappresentanti e la CC ne ricevono copia.

412 L'importo dei diritti di regresso è definito dal competente SR o dall'UFAS sulla base delle prestazioni documentate dalla CC.

4.2.2 Esercizio dei diritti di regresso

413 Il competente SR conduce autonomamente le *trattative* con l'assicuratore di responsabilità civile necessarie a far valere le pretese di regresso.

414 Se per far valere le pretese di regresso è necessario un *processo civile*, sarà l'UFAS a intentarlo (cfr. N 109). Allo scopo, il competente SR gli trasmetterà la documentazione completa.

4.2.3 Conclusione della procedura di regresso

415 In presenza di uno dei motivi di cui al N 404 il competente SR sospende la procedura di regresso .

416 Il competente SR, rispettivamente l'UFAS informano la CC della conclusione della procedura di regresso.

5 Incasso

501 I proventi dei regressi esercitati sull'assicuratore di responsabilità civile dalla Suva, dal competente SR o dall'UFAS sono versati all'UCC direttamente (procedura di regresso propria, regresso UFAS) o attraverso la Suva (regressi comuni).

502 L'UCC comunica l'avvenuto versamento al competente SR, rispettivamente all'UFAS.

6 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

6.1 Entrata in vigore

601 La presente circolare entra in vigore il 1° ottobre 2007.

602 Le circolari del 1° gennaio 1992 e del 23 dicembre 1983 e le direttive del 23 dicembre 1982 e del 10 novembre 1986 sono abrogate.

6.2 Disposizioni transitorie

603 La presente circolare è applicabile a tutti i regressi AVS, siano essi nuovi o pendenti.

604 Nei singoli casi la CC porta a termine tutti i provvedimenti già avviati conformemente alla circolare previgente, ma non più di sua competenza secondo le nuove disposizioni.

605 In particolare, la CC conclude tutti gli incarichi assegnati dal competente SR, rispettivamente dall'UFAS, secondo la circolare previgente.